

Regolamento delle sanzioni relativo alle Direttive per i marchi regionali

Proprietà: IG Regionalprodukte

Ultimo aggiornamento: 20.11.2014

Versione: 4.00

INDICE

1	Obiettivo / limiti di validità	3
2	Spiegazione e applicazione.....	3
3	Schema delle sanzioni.....	3
4	Intervallo tra i controlli.....	4
5	Sblocco di prodotti	4
6	Ricorsi	4
7	Entrata in vigore e modifiche di questo regolamento	4

1 Obiettivo / limiti di validità

Le presenti direttive definiscono le sanzioni in caso d'irregolarità. Esse costituiscono direttive dettagliate per tutti gli enti di controllo e di certificazione autorizzati dai marchi regionali e permettono di uniformare l'esecuzione dell'attività di controllo e certificazione. Gli enti autorizzati a compiere la certificazione includono il regolamento delle sanzioni relativo alle direttive nelle proprie procedure. Per i licenziatari il regolamento delle sanzioni relativo alle Direttive dei marchi regionali offre una visione globale riguardo alle irregolarità e alle loro conseguenze.

2 Spiegazione e applicazione

Nell'elenco delle sanzioni è indicata una sanzione per ogni irregolarità. L'elenco delle sanzioni non è definitivo. Sanzioni che non vi sono descritte sono valutate secondo il giudizio dell'ente di certificazione. In caso di recidiva la sanzione può essere inasprita.

Irregolarità rispetto alle Direttive dei marchi regionali vengono menzionate nel rapporto d'ispezione stilato in occasione dei controlli. Tuttavia, constatare che sussiste un'irregolarità non è compito dell'ente di controllo, può avvenire anche tramite il titolare del marchio regionale o tramite la segnalazione di terzi. Queste segnalazioni sono verificate e sanzionate dall'ente di certificazione o, in alcuni casi, dai marchi regionali.

Gli enti di certificazione devono informare per iscritto le aziende delle loro irregolarità rispetto alle Direttive per i marchi regionali. In questa comunicazione devono essere specificate quali sono le irregolarità dell'azienda, i provvedimenti da prendere e il termine concesso per porre rimedio.

Nel caso in cui non si è provveduto a rettificare l'irregolarità, l'ente di certificazione comunica per iscritto al responsabile dell'azienda la revoca o il non conferimento della certificazione e le relative conseguenze. L'ente di certificazione/il marchio regionale informa, se possibile, anche altre eventuali aziende coinvolte nella revoca della certificazione.

3 Schema delle sanzioni

E Raccomandazione

E' preventiva e non ha nessuna conseguenza sulla certificazione.

Possono essere imposte sanzioni di 4 diversi livelli per le diverse irregolarità:

A Lieve irregolarità

Ingiunzione con un termine per la rimozione dell'irregolarità. La certificazione avviene prima dell'eliminazione dell'irregolarità/difetto. L'adesione alle condizioni poste è verificata tramite i documenti presentati dall'azienda o in occasione del controllo successivo. Se l'irregolarità non viene eliminata, la sanzione viene portata al livello B.

B Grave irregolarità

Ingiunzione con un termine per la rimozione dell'irregolarità. La certificazione avviene dopo l'eliminazione dell'irregolarità/difetto, eventualmente è necessario eseguire un controllo ulteriore a carico dell'azienda. Se l'irregolarità non viene eliminata, la sanzione viene portata al livello C.

C Non riconoscimento di singoli prodotti

Non riconoscimento di singoli prodotti da parte dell'ente di certificazione e/o del titolare del marchio regionale a seguito della segnalazione da parte dell'ente di certificazione. Il titolare del marchio regionale può emettere una multa. Eventualmente è necessario eseguire un controllo ulteriore a carico dell'azienda. Dopo rettifica dell'irregolarità/difetto il prodotto può essere di nuovo certificato.

D Non riconoscimento di tutti i prodotti

Non riconoscimento di tutti i prodotti da parte dell'ente di certificazione e/o del titolare del marchio regionale a seguito della segnalazione dell'ente di certificazione. Il titolare del marchio regionale può inoltre infliggere una pena convenzionale (per es. una multa) e/o disdire il contratto di licenza.

4 Intervallo tra i controlli

Passi	Intervallo	Tipo di controllo
Iscrizione	1° anno	Controllo di ammissione
Le misure decise dal controllo di ammissione sono attuate	1° anno	1a certificazione (normalmente senza ulteriore controllo)
Ulteriore controllo in loco per verificare l'attuazione delle condizioni	Annualmente	Controllo di certificazione
Dall'ultimo controllo di certificazione non si rileva nessuna o solo lievi inosservanze (A, E) e i termini per correggerle sono, secondo il rapporto di controllo, rispettati. Questa regola non è valida per aziende di trasformazione e distribuzione di grandi dimensioni.	Ogni 2 / 3 anni*	Controllo di certificazione
Per piccole aziende il titolare del marchio regionale può decidere a favore d'intervalli di tempo più ampi tra un controllo e l'altro.	5 anni mass.	Controllo di certificazione

*Ai licenziatari di Pays romand - Pays gourmand è concesso un periodo di transizione fino alla fine del 2022.

5 Convalida dei prodotti

I prodotti devono essere convalidati prima di accedere al mercato. Questo può avvenire tramite il titolare del marchio regionale o tramite l'ente di certificazione. L'ente di certificazione e il titolare del marchio regionale stabiliscono chi, dei due, conferisce la convalida. Al momento della convalida, le ricette e, se necessario, il calcolo del valore aggiunto e l'origine degli ingredienti agricoli vengono verificati. Lo sblocco non esonera dal controllo e dalla certificazione del prodotto. Il primo controllo e la certificazione devono svolgersi entro un anno dopo la convalida del prodotto.

6 Ricorsi

L'azienda può inoltrare ricorso contro le decisioni dell'ente di certificazione entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto e argomentato con una motivazione. L'ente di certificazione tratta il ricorso in accordo con le sue procedure interne relative ai ricorsi.

L'azienda può inoltrare ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione contro le decisioni del titolare del marchio regionale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto e munito di una motivazione. Spetta al titolare del marchio regionale decidere se è necessario ascoltare oralmente il ricorrente. La decisione relativa al ricorso deve essere motivata per iscritto ed è definitiva.

7 Entrata in vigore e modifiche di questo regolamento

Questo regolamento è stato redatto dalla Commissione incaricata il 19.06.2007 ed è stato aggiornato l'ultima volta il 20.11.2014. L'entrata in vigore di questo regolamento avviene con la data dell'ultima ratifica di coloro che utilizzano i marchi regionali in accordo con le Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Appendice 12.2.